



Elezioni regionali **2008**

Calendario delle operazioni elettorali

Avvertenza

La pubblicazione contiene le scadenze dei principali adempimenti e divieti previsti per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal giorno di fissazione della data e sino alla conclusione del procedimento elettorale.

Il calendario è stato redatto al solo fine di facilitare lo svolgimento delle operazioni elettorali. Restano, quindi, invariati il valore e l'efficacia dei singoli atti normativi che disciplinano il procedimento elettorale.

La data delle elezioni è stata fissata per il 13 e 14 aprile 2008, in contemporaneo svolgimento alle elezioni politiche. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 60 della l.r. 28/2007, trova applicazione la normativa statale che disciplina la contemporaneità. Il rinvio è pertanto operato al d.l. 3 maggio 1976, n. 161 il quale, tra l'altro, prevede che per la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione si applicano le norme del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

Le principali disposizioni di legge che risultano comunque applicabili alle prossime elezioni regionali sono:

- la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; che ha introdotto il nuovo sistema elettorale;
- la legge 18 dicembre 2007, n. 28, che ha disciplinato il procedimento elettorale;
- la legge regionale 29 luglio 2004, n. 21, che ha previsto le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale.

Questa pubblicazione è consultabile anche nel sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) ed è aggiornata al 18 febbraio 2008.

Calendario

<i>Data</i>	Giorni ante voto	<i>Data</i>	Giorni ante voto
28 febbraio, <i>giovedì</i>	45°	21 marzo, <i>venerdì</i>	23°
29 febbraio, <i>venerdì</i>	44°	22 marzo, <i>sabato</i>	22°
1 marzo, <i>sabato</i>	43°	23 marzo, <i>domenica</i>	21°
2 marzo, <i>domenica</i>	42°	24 marzo, <i>lunedì</i>	20°
3 marzo, <i>lunedì</i>	41°	25 marzo, <i>martedì</i>	19°
4 marzo, <i>martedì</i>	40°	26 marzo, <i>mercoledì</i>	18°
5 marzo, <i>mercoledì</i>	39°	27 marzo, <i>giovedì</i>	17°
6 marzo, <i>giovedì</i>	38°	28 marzo, <i>venerdì</i>	16°
7 marzo, <i>venerdì</i>	37°	29 marzo, <i>sabato</i>	15°
8 marzo, <i>sabato</i>	36°	30 marzo, <i>domenica</i>	14°
9 marzo, <i>domenica</i>	35°	31 marzo, <i>lunedì</i>	13°
10 marzo, <i>lunedì</i>	34°	1 aprile, <i>martedì</i>	12°
11 marzo, <i>martedì</i>	33°	2 aprile, <i>mercoledì</i>	11°
12 marzo, <i>mercoledì</i>	32°	3 aprile, <i>giovedì</i>	10°
13 marzo, <i>giovedì</i>	31°	4 aprile, <i>venerdì</i>	9°
14 marzo, <i>venerdì</i>	30°	5 aprile, <i>sabato</i>	8°
15 marzo, <i>sabato</i>	29°	6 aprile, <i>domenica</i>	7°
16 marzo, <i>domenica</i>	28°	7 aprile, <i>lunedì</i>	6°
17 marzo, <i>lunedì</i>	27°	8 aprile, <i>martedì</i>	5°
18 marzo, <i>martedì</i>	26°	9 aprile, <i>mercoledì</i>	4°
19 marzo, <i>mercoledì</i>	25°	10 aprile, <i>giovedì</i>	3°
20 marzo, <i>giovedì</i>	24°	11 aprile, <i>venerdì</i>	2°
		12 aprile, <i>sabato</i>	1°

13 e 14 aprile 2008, *domenica e lunedì*
Votazione per l'elezione del Presidente della Regione
e del Consiglio regionale

Scadenze dei principali adempimenti

*per l'elezione del Presidente della Regione
e del Consiglio regionale
di domenica 13 e lunedì 14 aprile 2008*

mercoledì 13 febbraio

60° giorno antecedente quello della votazione

- ▶ **Scade il termine per la fissazione della data delle elezioni con deliberazione della Giunta regionale;** con la stessa deliberazione può essere disposta la contemporaneità con l'elezione degli organi delle Province e dei Comuni della Regione con le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

(art. 6, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28)

(art. 59, comma 1 e art. 60, comma 2, della legge regionale 28/2007)

lunedì 18 febbraio

55° giorno antecedente quello della votazione

- ▶ **Scade il termine per la nomina dei componenti l'Ufficio centrale regionale con decreto del Presidente della Regione.**

(art. 11, comma 2, della legge regionale 28/2007)

giovedì 28 febbraio

45° giorno antecedente quello della votazione

- ▶ **Scade il termine per la pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale e nel sito informatico della Regione, del decreto del Presidente della Regione di convocazione dei comizi elettorali.** Con il medesimo decreto sono indicati

i seggi assegnati a ciascuna circoscrizione e la loro assegnazione alle singole circoscrizioni elettorali.

(art. 14, comma 3, dello Statuto speciale della Regione adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1)

(art. 21, comma 4, della legge regionale 17/2007)

(art. 6, commi 2 e 3, della legge regionale 28/2007)

- ▶ **Scade il termine — per i sindaci**, di dare notizia agli elettori del decreto di convocazione dei comizi elettorali **con apposito manifesto**.

(art. 6, comma 4, della legge regionale 28/2007)

- ▶ **Inizia il periodo** durante il quale:

- a) **è vietato a tutte le amministrazioni pubbliche** lo svolgimento di attività di comunicazione istituzionale, ad eccezione di quelle impersonali e indispensabili (*fino alla chiusura delle operazioni di voto*);

(art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

- b) per quanto riguarda **le emittenti radiofoniche e televisive nazionali**:

- 1) in tutte le trasmissioni giornalistiche informative **la presenza di candidati, esponenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali e degli enti locali**, è limitata esclusivamente all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione ed è vietata in tutte le altre trasmissioni (*fino alla chiusura delle operazioni di voto*);

(art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

- 2) **la comunicazione politica radio-televisiva** si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati che sono in competizione (*fino alla chiusura della campagna elettorale*);

(art. 4, comma 1, della legge 28/2000)

- 3) **la trasmissione su mezzi radiotelevisivi dei messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica** comunque denominati è ammessa esclusivamente secondo la disciplina dell'articolo 4 della legge 28/2000 (*fino alla chiusura della campagna elettorale*);

(art. 4, comma 9, della legge 28/2000)

- 4) **è vietato fornire**, anche in forma indiretta, in qualunque trasmissione radio-televisiva indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto (*fino alla chiusura delle operazioni di voto*);

(art. 5, comma 2, della legge 28/2000)

c) per quanto riguarda **le emittenti radiofoniche e televisive locali** (*fino alla data di chiusura della campagna elettorale*):

1) **i programmi di comunicazione politica** devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori;

(art. 3 del codice di autoregolamentazione approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

2) **i programmi di informazione** devono garantire pluralismo;

(art. 4, commi 1 e 2, del codice di autoregolamentazione approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

3) in tutte le trasmissioni diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, **è vietato fornire**, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto;

(art. 4, comma 3, del codice di autoregolamentazione approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

4) possono essere trasmessi **messaggi politici a pagamento**;

(art. 5, comma 1, e art. 6 del codice di autoregolamentazione approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

5) possono essere trasmessi **messaggi politici autogestiti a titolo gratuito**;

(art. 5, comma 2 del codice di autoregolamentazione approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

(art. 4, commi 3 e 5, della legge 28/2000)

d) **gli editori di quotidiani e periodici** che intendono diffondere messaggi politici elettorali devono darne comunicazione sulla propria testata per consentire l'accesso in condizioni di parità (*fino al penultimo giorno prima della data delle elezioni*).

Sono ammessi soltanto:

1) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi;

2) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste e dei candidati;

3) pubblicazioni di confronto tra più candidati;

(art. 7 della legge 28/2000)

e) il personale degli enti locali addetto a servizi elettorali rientra nella particolare disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (*fino alla consegna dei plichi agli uffici elettorali competenti*);

(art. 1, comma 1, e art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146)

(art. 2 dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito dell'Area dirigenziale II) di cui all'art. 2, comma 1, dell'Accordo quadro per la definizione delle Autonome aree di contrattazione della Dirigenza del 25 novembre 1998, sottoscritto il 7 maggio 2002)

(art. 2 dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto regioni ed autonomie locali, sottoscritto il 19 settembre 2002)

(art. 90, comma 3, del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - area enti locali, firmato il 1° agosto 2002; art. 83, comma 1, del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - area non dirigenziale - Regione e autonomie locali - sottoscritto il 7 dicembre 2006)

f) i comuni mettono a disposizione, per conferenze e dibattiti, su richiesta delle forze politiche che partecipano alle diverse consultazioni elettorali, locali di loro proprietà, senza oneri a carico dei propri bilanci.

(art. 19, comma 1, della legge 515/1993)

Venerdì 29 febbraio

*1° giorno successivo
a quello di pubblicazione del decreto di indizione
delle elezioni
(44° giorno antecedente quello della votazione)*

- **Inizia il periodo** in cui coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il nominativo del mandatario elettorale è comunicato al Collegio regionale di garanzia elettorale.

(art. 80, comma 1, della legge regionale 28/2007)

<i>da</i>	<i>dal</i>
lunedì 3 marzo	41°
<i>sino a</i>	<i>al</i>
domenica 9 marzo	35° giorno antecedente quello della votazione

- **Periodo in cui** tutti i comuni, al fine di garantire il tempestivo rilascio dei certificati elettorali, assicurano l'apertura degli uffici comunali nei cinque giorni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle candidature e nei giorni di presentazione, per non meno di otto ore dal lunedì al sabato e quattro ore la domenica. Gli orari di apertura al pubblico sono resi noti mediante loro esposizione, chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici.

(art. 17, comma 4, della legge regionale 28/2007)

martedì 4 marzo

*5° giorno successivo
a quello di pubblicazione del decreto di indizione
delle elezioni
(40° giorno antecedente quello della votazione)*

- ▶ **Scade il termine entro cui — le emittenti radiofoniche e televisive nazionali** comunicano, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la collocazione nel palinsesto dei contenitori per la trasmissione di messaggi autogestiti.

(art. 4, comma 8, della legge 28/2000)

sabato 8 marzo

36° giorno antecedente quello della votazione

- ▶ **Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 — Presentazione presso la segreteria dell'Ufficio centrale regionale:**

a) **della dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;**

(art. 14, comma 1, lett. a), della legge regionale 28/2007)

b) **delle dichiarazioni di presentazioni delle candidature.**

(art. 14, comma 1, lett. b), della legge regionale 28/2007)

- ▶ **Scade il termine** per l'eliminazione delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2 della legge regionale 21/2004.

(artt. 2 e 3 della legge regionale 29 luglio 2004, n. 21)

domenica 9 marzo

*10° giorno successivo a quello
della pubblicazione del decreto di indizione
delle elezioni
(35° giorno antecedente quello della votazione)*

- ▶ **Dalle ore 8.00 alle ore 12.00 — Presentazione presso la segreteria dell'Ufficio centrale regionale:**

a) **della dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;**

(art. 14, comma 1, lett. a), della legge regionale 28/2007)

b) **delle dichiarazioni di presentazione delle candidature.**

(art. 14, comma 1, lett. b), della legge regionale 28/2007)

da
lunedì 10 marzo
sino a
giovedì 13 marzo

dal 34° al 31° giorno antecedente quello della votazione

- ▶ **L'Ufficio centrale regionale** controlla: la regolarità degli atti depositati e procede all'ammissione o all'esclusione delle candidature.
(art. 20, della legge regionale 28/2007)
 - ▶ **Entro le ore 21.00 di ogni giornata i rappresentanti dei gruppi di liste** possono prendere cognizione delle decisioni adottate dall'Ufficio centrale regionale.
(art. 20, comma 12, della legge regionale 28/2007)
-

venerdì 14 marzo

30° giorno antecedente quello della votazione

- ▶ **Scade il termine entro cui:**
 - a) **l'Ufficio centrale regionale** si riunisce per ammettere nuovi contrassegni in luogo di quelli ricusati, per udire eventualmente i rappresentanti dei gruppi di liste modificate o escluse e per ammettere le correzioni di errori materiali;
(art. 21, comma 1, della legge regionale 28/2007)
 - b) **l'Ufficio centrale regionale** assegna mediante sorteggio un numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di Presidente e assegna, per ciascuna circoscrizione elettorale, un numero d'ordine progressivo alle liste circoscrizionali.
(art. 20, comma 3, della legge regionale 28/2007)
- ▶ **Nella stessa giornata — l'Ufficio centrale regionale** comunica ai rappresentanti dei gruppi le decisioni definitive di esclusione di liste o di candidati.
(art. 21, comma 2, della legge regionale 28/2007)
- ▶ **Scade il termine** per l'individuazione, da parte della giunta comunale, degli spazi da destinare all'affissione dei manifesti e degli altri stampati di propaganda elettorale.
(art. 72, comma 1, della legge regionale 28/2007)
- ▶ **Inizia il periodo** in cui:

a) è consentita l'affissione dei manifesti e degli altri stampati di propaganda elettorale esclusivamente negli spazi a ciò destinati in ogni comune;

(art. 71, comma 1, della legge regionale 28/2007)

b) **è vietata la propaganda elettorale** luminosa o figurativa a carattere fisso, ogni forma di propaganda luminosa mobile e il getto di volantini. L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno comizi e riunioni di propaganda elettorale;

(art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

(art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

c) le riunioni e i comizi elettorali possono svolgersi senza il preventivo avviso al Questore;

(art. 7, comma 1, della legge 130/1975)

d) è possibile l'invio di propaganda elettorale a tariffa postale agevolata;

(art. 17 della legge 515/1993)

e) tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale devono indicare il nome del committente responsabile (*fino alla chiusura della campagna elettorale*);

(art. 71, comma 6, della legge regionale 28/2007)

f) **le emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali possono trasmettere** messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, con modalità e procedure stabilite in legge;

(art. 4, commi 3 e 5, della legge 28/2000)

g) **le emittenti nazionali possono trasmettere** esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti.

(art. 3, comma 7, della legge 28/2000)

lunedì 17 marzo

entro il 27°giorno antecedente quello della votazione

- Entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle candidature ammesse, inviata dalla Struttura regionale competente in materia elettorale, **il responsabile dell'ufficio elettorale** delimita gli spazi di propaganda elettorale, li ripartisce in un numero di sezioni corrispondente a quello dei candidati alla carica di Presidente della

Regione e delle liste circoscrizionali ammesse, assegna le sezioni a ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione e a ciascuna lista circoscrizionale.

(art. 73, commi 1 e 3, della legge regionale 28/2007)

mercoledì 19 marzo

*20° giorno successivo a quello di pubblicazione
del decreto di indizione delle elezioni
(25° giorno antecedente quello della votazione)*

- ▶ **Scade il termine** entro il quale ciascun comune spedisce agli elettori residenti all'estero, col mezzo postale più rapido, la **cartolina – avviso** recante l'indicazione della data delle elezioni e dell'orario della votazione.

(art. 8 della legge regionale 28/2007)

- ▶ **Scade, a pena di decadenza, il termine** entro il quale i partiti o i movimenti politici possono presentare al Presidente della Camera dei Deputati la richiesta di rimborso delle spese elettorali.

(art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157)

sabato 29 marzo

15° giorno antecedente quello della votazione

- ▶ **Scade il termine** entro il quale:

- a) **gli elettori affetti da gravi infermità**, tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, devono fare pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti la dichiarazione, con allegata la documentazione necessaria, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, se il luogo di dimora è situato nel territorio del comune;

(art. 1, comma 3, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22)

- b) **il sindaco**, appena ricevuta la dichiarazione di cui al punto precedente, include in appositi elenchi distinti per sezione, gli elettori ammessi al voto a domicilio e rilascia ai richiedenti stessi l'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;

(art. 1, comma 5, del decreto-legge 1/2006)

- c) il sindaco, solamente per gli elettori ammessi al voto a domicilio in un comune diverso da quello nelle cui liste elettorali sono iscritti, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni dove avviene la raccolta del voto a domicilio.

(art. 1, comma 6, del decreto-legge 1/2006)

- **Inizia il periodo** in cui è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori (*sino alla conclusione delle operazioni di voto*).

(art. 8, comma 1, della legge 28/2000)

giovedì 3 aprile

10° giorno antecedente quello della votazione

- **Scade il termine** entro il quale il sindaco cura l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici del manifesto recante i nominativi dei candidati alla carica di Presidente della Regione e le liste dei candidati alla carica di consigliere regionale, con i rispettivi contrassegni, secondo l'ordine risultato dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale regionale.

(art. 21, comma 5, lettera a), della legge regionale 28/2007)

da
martedì 8 aprile
sino a
lunedì 14 aprile

dal 5° giorno
antecedente quello della votazione
sino ai giorni della votazione
compresi

- **Periodo durante il quale** gli uffici comunali restano aperti quotidianamente dalle **ore 9.00** alle ore **19.00**, e i giorni della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, per il rilascio, previa annotazione nell'apposito registro, delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

(art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299)

giovedì 10 aprile

3° giorno antecedente quello della votazione

► **Scade il termine** entro il quale:

- a) gli elettori ricoverati in luoghi di cura devono far pervenire, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza;

(art. 51, del Decreto del Presidente della Repubblica 361/1957)

- b) gli elettori detenuti in luoghi di detenzione devono far pervenire, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di detenzione;

(art. 8, della legge 23 aprile 1976, n. 136)

- c) la struttura regionale competente in materia elettorale trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione, l'elenco dei delegati che sono stati autorizzati a designare i rappresentanti, presso ogni Ufficio di sezione, delle liste circoscrizionali per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

(art. 21, comma 5, della legge regionale 28/2007)

venerdì 11 aprile

2° giorno antecedente quello della votazione

- **I rappresentanti delle liste circoscrizionali** presso le singole sezioni elettorali presentano alla segreteria del comune gli atti di designazione. Decorso tale termine, le designazioni possono essere comunicate direttamente ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione il sabato pomeriggio, oppure la mattina stessa della votazione, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione.

(art. 12, comma 4, della legge regionale 28/2007)

- **Consegna ai sindaci**, da parte del Servizio elettorale della Regione, dei pacchi delle schede per la votazione.

- **Scade il termine** entro il quale il **sindaco** del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti elettori che chiedono di votare nel luogo di cura in cui sono ricoverati, ovvero nel luogo di detenzione in cui sono ospitati, deve:

- a) includere i nominativi degli elettori richiedenti negli elenchi da consegnare ai presidenti gli Uffici elettorali di sezione;

- b) rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi di cui alla lettera a).

(art. 50 e 51, del Decreto del Presidente della Repubblica 361/1957)

sabato 12 aprile

giorno antecedente quello della votazione

- **Inizia il divieto** di effettuare, nel giorno precedente e in quelli stabiliti per la votazione:

- a) la nuova affissione di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale;
- b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;
- c) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.

(art. 75 della legge regionale 28/2007)

- **Scade il termine** entro il quale i naviganti (marittimi e aviatori), che si trovano fuori del comune di iscrizione elettorale per ragioni di imbarco, possono presentare la richiesta di votare per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale nel comune in cui si trovano al sindaco di tale comune. Le richieste sono comunicate al sindaco del comune di residenza e ai presidenti degli Uffici di sezione prima dell'inizio delle operazioni.

(art. 50, del Decreto del Presidente della Repubblica 361/1957)

- **Ore antimeridiane — Consegna ai presidenti** degli Uffici elettorali di sezione, con il materiale occorrente per la votazione, degli elenchi degli elettori degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto, che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare, rispettivamente, nei luoghi di cura o nel luogo di detenzione, nonché degli elenchi degli elettori ammessi al voto a domicilio, compresi quelli che votano in un comune diverso da quello di iscrizione nelle liste elettorali.

(art. 51 e art. 30, del Decreto del Presidente della Repubblica 361/1957)

(art. 8, comma 3, lettera a), della legge 136/1976)

(art. 1, commi 5 e 6, lettera a), del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1)

- **Ore 16.00 — Il presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione** e provvede a far autenticare le schede di votazione.

(art. 45, del Decreto del Presidente della Repubblica 361/1957)

- **All'atto dell'insediamento del seggio** il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, sentita la direzione sanitaria, fissa il giorno e le ore in cui gli elettori ricoverati nei luoghi di cura potranno esercitare il diritto di voto;

analogamente, il presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione, fissa il giorno e le ore in cui gli elettori detenuti potranno esercitare il diritto di voto.

(art. 9 della legge 136/1976)

(art. 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 361/1957)

- ▶ **Presentazione, direttamente ai singoli presidenti degli Uffici elettorali di sezione**, degli atti di designazione presso la sezione medesima dei rappresentanti delle liste circoscrizionali, se non sono stati già presentati al segretario comunale.

(art. 12 della legge regionale 28/2007)

- ▶ **Alla conclusione di tutte le operazioni sopra indicate** il presidente provvede a sigillare l'urna, le cassette o scatole contenenti le schede, e a chiudere il plico con tutte le carte, i verbali e il timbro della sezione. Quindi, rimanda le operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione al mattino del giorno successivo, domenica, con inizio delle votazioni alle ore 8.00. Successivamente, provvede alla chiusura e alla custodia della sala, in modo che nessuno possa entrarvi.

(art. 45, del decreto del Presidente della Repubblica 361/1957)

**domenica 13
e lunedì 14 aprile**

giorni della votazione

- ▶ **Continuano ad essere vietati:**
 - a) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - b) la nuova affissione di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale;la propaganda mobile, figurativa e la distribuzione di volantini;
 - d) la diffusione di trasmissioni radio–televisive di propaganda elettorale;
 - e) la diffusione di risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

(art. 75 della legge regionale 28/2007)

(art. 9-bis del decreto legge 807/1984)

(art. 8, comma 1, della legge 28/2000)

- ▶ **I comuni** possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali.

(art. 19, comma 1-bis, della legge 10 dicembre 515/1993)

domenica 13 aprile

primo giorno di votazione

- ▶ **Gli uffici comunali restano aperti dalle ore 8.00 alle ore 22.00** per il rilascio, previa annotazione nell'apposito registro, delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

(art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 299/2000)

- ▶ **Prima dell'inizio della votazione** — Presentazione, **direttamente ai presidenti dei singoli Uffici elettorali di sezione**, degli atti di designazione, presso la sezione medesima, dei rappresentanti delle liste circoscrizionali per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale **se non sono stati già presentati al segretario comunale**.

(art. 12, comma 4, della legge regionale 28/2007)

- ▶ **Il presidente** riprende le operazioni elettorali e, alle ore 8.00, dichiara aperta la votazione che si protrae fino alle ore 22.00.

(art. 46, del Decreto del Presidente della Repubblica 361/1957)

- ▶ **Ore 22.00** — Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione ammette a votare gli elettori che, a tale ora, si trovano ancora nei locali del seggio; quindi, provvede alla chiusura dell'urna, alla formazione del plico con gli atti, alla chiusura della sala e rinvia le operazioni di voto alle ore 7.00 del giorno successivo, lunedì.

(art. 64 del Decreto del Presidente della Repubblica 361/1957)

lunedì 14 aprile

secondo giorno di votazione

- ▶ **Gli uffici comunali restano aperti dalle ore 7.00 per tutta la durata delle operazioni di voto** per il rilascio, previa annotazione nell'apposito registro, delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

(art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 299/2000)

- ▶ **Il presidente** dell'Ufficio elettorale di sezione alle ore 7.00 riprende le operazioni di votazione che si protraggono fino alle ore 15.00. A tale ora ammette a votare gli elettori che si trovano ancora nei locali del seggio e, quindi, dichiara chiusa la votazione.

(art. 64-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 361/1957)

- ▶ **Immediatamente dopo la chiusura della votazione, il presidente** dà inizio alle operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo. Successivamente, procede alla formazione delle buste contenenti le liste della votazione e delle buste contenenti le schede avanzate, e le trasmette contemporaneamente, al Tribunale o alla Sezione distaccata del Tribunale.

(art. 2, lettera c), del decreto legge 3 maggio 1976, n. 161)

- ▶ **Il Presidente dà quindi inizio alle operazioni di spoglio**, eseguendo nell'ordine prima lo scrutinio per il Senato e poi quello per la Camera. Lo scrutinio per le elezioni del consiglio regionale, del consiglio provinciale e dei consigli comunali viene rinviato alle ore 14.00 del martedì successivo alla votazione, dando la precedenza alle elezioni regionali e poi a quelle provinciali e comunali.

(art. 2, lettera c), del decreto legge 161/1976)

Martedì 15 aprile

1° giorno successivo alla votazione

- ▶ Il presidente alle ore 14.00 ricostituisce l'Ufficio elettorale di sezione e dà inizio alle operazioni di scrutinio relative alle elezioni regionali.

(art. 2, del decreto legge 161/1976)

giorni successivi alla votazione

Entro **ventiquattro ore** dal ricevimento degli atti trasmessi dagli Uffici elettorali di sezione, l'**Ufficio centrale regionale**, sulla base di quanto risulta dai verbali delle operazioni elettorali, provvede alla proclamazione:

- a) alla carica di Presidente della Regione, del candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
- b) alla carica di consigliere regionale, del candidato Presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente;
- c) all'attribuzione dei seggi ai gruppi di liste;
- d) al riparto dei seggi alle liste circoscrizionali;
- e) alla proclamazione dei consiglieri regionali.

(art. 54, lettere a) e b), art. 55, art. 56, art. 57 e art. 58, della legge regionale 28/2007)